

The Italian Sea Group S.p.A.
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group S.p.A. in data 18 febbraio 2021, come successivamente modificata in data 28 aprile 2021, 21 maggio 2021 e da ultimo in data 8 agosto 2025, e pubblicata sul sito internet di The Italian Sea Group S.p.A. nella sezione “Corporate Governance”/“Documenti, Politiche e Procedure” (<https://investor.theitalianseagroup.com/corporate-governance/documenti-politiche-e-procedure/>).

Indice

1. Premessa	3
2. Definizioni	4
3. Oggetto della Procedura	5
4. Identificazione e acquisizione delle informazioni dalle Parti Correlate	6
5. Approvazione, efficacia e pubblicità della Procedura	6
6. Procedura generale di istruzione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate	7
7. Comitato	9
8. Trasparenza Informativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza	9
9. Delibere Quadro	10
10. Esclusioni	11
11. Operazioni da concludere in caso di urgenza	12
12. Operazioni di Competenza dell'Assemblea	13
13. Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate	13
14. Registro delle Operazioni con Parti Correlate	14
15. Informativa	14
16. Entrata in vigore	14
17. Disposizioni Finali	15
Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l'adeguatezza della Procedura e l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa, anche alla luce della prassi applicativa, approvando le eventuali relative modifiche sulla base del parere rilasciato in via preventiva dal Comitato.	15
Allegato A	16

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) individua la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate da The Italian Sea Group S.p.A. (l’“**Emittente**” o la “**Società**”), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate.

La Procedura è adottata dalla Società in applicazione ed ai sensi:

- (a) dall’articolo 2391-*bis* del codice civile, che richiede agli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, secondo principi generali indicati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”);
- (b) dal regolamento CONSOB del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il “**Regolamento OPC**”), che attua l’articolo 2391-*bis* del codice civile ed il cui articolo 4 richiede, tra l’altro, l’adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (come ivi definite);
- (c) dalla comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento OPC (la “**Comunicazione**”).

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento OPC e al codice di *corporate governance* per le società quotate redatto dal comitato per la Corporate Governance.

La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito internet della Società www.theitalianseagroup.com alla sezione “Corporate Governance” e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’art. 2391-bis del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

2. Definizioni

Nell'ambito della presente Procedura, i termini e le espressioni di seguito elencati (al singolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi:

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratore Delegato: indica ciascun amministratore della Società cui sono stati conferiti poteri e/o deleghe.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle parti correlate della controparte.

Assemblea: l'assemblea della Società.

Codice di Corporate Governance: il codice di *corporate governance* per le società quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, promosso da Borsa Italiana, al quale la Società aderisce.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società.

Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate o Comitato: il comitato controllo e rischi e parti correlate della Società.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Sono usualmente incluse le condizioni determinate a seguito di procedure competitive (sia ad evidenza pubblica sia private) adeguatamente documentate e verificabili, nonché definite a seguito dell'applicazione di regolamenti o di procedure/direttive aziendali.

Consiglio di Amministrazione o Consiglio: il consiglio di amministrazione della Società.

Funzione Responsabile: funzione o organo della Società o di società controllata responsabile della singola Operazione con Parti Correlate (come successivamente definita) secondo le procedure interne dell'Emittente o della società controllata.

Interessi Significativi: si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le società controllate dalla, o collegate alla, Società e altre parti correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione con Parti Correlate, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra parte correlata della Società. Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, la circostanza che: (i) uno o più amministratori, o altri dirigenti con responsabilità strategiche, della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta: in questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del dirigente con responsabilità strategiche; o (ii) le società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazione superi il peso effettivo (cfr. Comunicazione) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. Non si considerano, in ogni caso, interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate; la semplice detenzione di una partecipazione, nella controllata o collegata, da parte di altre società eventualmente controllate dalla Società o ad essa collegate.

Legal: l'unità organizzativa "Legal & Corporate Governance" istituita presso la Società.

Operazione con Parti Correlate o Operazione: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, cioè qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Devono ritenersi comunque incluse nelle Operazioni con Parti Correlate: **(i)** le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate e **(ii)** ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate: le Operazioni effettuate da società controllate da TISG, italiane o estere, con Parti Correlate di TISG e sottoposte al preventivo esame o alla preventiva approvazione della Società in forza dello statuto dell'Emittente o in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione della Società o di deleghe conferite dalla Società in base alla normativa interna.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 150.000 (centocinquantamila/00) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) ovvero non superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento OPC, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (cinque per cento) ivi rispettivamente prevista.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie: le attività di produzione e commercializzazione, in proprio o per conto terzi, la modificazione, la riparazione, la ristrutturazione e l'assemblaggio di imbarcazioni e navi da diporto, civili e militari in genere, nuove e usate e di parti, pezzi, particolari o accessori delle stesse; tutte le attività di gestione che non siano classificabili come "d'investimento" o "finanziarie".

Parti Correlate: ai fini della presente Procedura, la nozione di "parti correlate" e le connesse nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Internazionali Contabili e, quindi, dello IAS 24 pro tempore vigente. Sulla base delle definizioni dai Principi Contabili Internazionali - che dovranno intendersi di volta in volta modificate in caso di eventuali emendamenti agli stessi - e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. la Società).

Società di Minori Dimensioni: le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

Soci non Correlati: i soggetti definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione, sia alla Società.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

3. Oggetto della Procedura

La presente Procedura stabilisce le regole per l'individuazione, l'approvazione, l'esecuzione e la pubblicità delle Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse,

nonché i casi di esclusione dall'applicazione di tali regole.

4. Identificazione e acquisizione delle informazioni dalle Parti Correlate

4.1 Identificazione

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, l'identificazione delle Parti Correlate è operata dal *Chief Financial Officer* ("CFO") e dalla funzione Legal alla stregua dei criteri di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

4.2 Informazione

4.2.1 Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, il CFO, con il supporto della funzione Legal, redige un elenco delle Parti Correlate dell'Emittente (l'"**Elenco**") e lo aggiorna ogni qualvolta lo ritenga necessario:

- (i) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società; e
- (ii) sulla base delle dichiarazioni scritte trasmesse dai soggetti controllanti, dagli amministratori, dai sindaci e dagli altri soggetti indicati nel precedente paragrafo 4.1.

4.2.2 L'aggiornamento dell'Elenco delle Parti Correlate è effettuato dal CFO e dalla funzione Legal ogni qualvolta ritenuto necessario ed opportuno anche in ragione delle comunicazioni effettuate dalla Parte Correlata ai sensi del precedente articolo 4.2.1. A tal fine il CFO, tramite la funzione Legal, invia alle Parti Correlate nonché ai soggetti di cui al precedente paragrafo 4.2.1 una comunicazione periodica (Allegato A alla presente Procedura), nell'ambito della quale verrà **(i)** informata la Parte Correlata dell'inserimento nell'Elenco e, **(ii)** richiesto alla Parte Correlata di dare tempestivamente informativa circa:

- (i) le situazioni che possono comportare modifiche dell'Elenco delle Parti Correlate; e
- (ii) le eventuali Operazioni rilevanti già concluse o ancora in corso di negoziazione.

4.2.3 Ciascuna Parte Correlata ha l'obbligo e si impegna anche in relazione alle Parti Correlate a sé riferibili ad informare tempestivamente il CFO e la funzione Legal:

- (i) di situazioni che possono comportare modifiche dell'Elenco delle Parti Correlate; e
- (ii) di ogni avvio di trattative con l'Emittente o con le sue società controllate, per la conclusione di un'operazione, sia con la stessa Parte Correlata, sia con una delle Parti Correlate alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.

4.2.4 Tutte le funzioni della Società e delle sue controllate sono tenute a comunicare alla funzione Legal le circostanze di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche nell'Elenco delle Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 4.2.1.

5. Approvazione, efficacia e pubblicità della Procedura

5.1 La Procedura è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 18 febbraio 2021, come successivamente modificata in data 28 aprile 2021 e 21 maggio 2021 e, successivamente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, nuovamente approvata in data 12 luglio 2021, previo parere favorevole del Comitato. La presente versione della Procedura è stata approvata in data 8 agosto 2025 previo parere favorevole del Comitato. Ogni successiva modifica dovrà parimenti essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, o in mancanza, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio.

5.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento OPC in relazione all'adozione e alle modifiche della Procedura, il ruolo e le competenze che il Regolamento OPC attribuisce ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza, da Amministratori Indipendenti sono attribuite al Comitato. Il Comitato è nominato e opera conformemente ai principi del Codice di Corporate

Governance, nonché - con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate - in osservanza dei principi di cui al successivo art. 7 della presente Procedura.

- 5.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi della normativa - anche regolamentare - vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea.
- 5.4 Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle operazioni con Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l'*iter* di approvazione delle operazioni con Parti Correlate vengono applicate a decorrere dalla data di adozione della Procedura.
- 5.5 La Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet dell'Emittente, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.
- 5.6 Per tutto quanto non previsto dalla Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

6. Procedura generale di istruzione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento OPC - e nei termini previsti dal secondo comma del medesimo articolo 10 - la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie infra indicate. Restano altresì ferme le disposizioni relative all'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC e dell'art. 8 della presente Procedura.

Qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse rilevare la perdita da parte della Società della qualifica di Società di Minori Dimensioni, lo stesso provvederà tempestivamente a modificare la presente Procedura e ad implementare una specifica procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi di quanto disposto dal Regolamento OPC.

- 6.2 La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza, se non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ricadono (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite) nelle competenze di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora la correlazione sussista con il componente del Consiglio di Amministrazione delegato al compimento dell'Operazione, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. *d-bis*, del Regolamento OPC, qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 6.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea.
- 6.4 In ogni caso, le Operazioni con Parti Correlate, escluse le Operazioni di Importo Esiguo, sono approvate previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 6.5 Prima di dare avvio a una determinata Operazione, devono essere osservate le seguenti disposizioni.
 - (a) La Funzione Responsabile, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili, verifica se la controparte è una Parte Correlata e in tal caso, se l'Operazione non si qualifica come operazione esclusa ai sensi del successivo art. 10. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile trasmette tutte le informazioni essenziali relative all'Operazione - quali a titolo

esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le relative condizioni – al CFO e alla funzione Legal. Il CFO con il supporto della funzione Legal, verifica: **(a)** se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro, **(b)** se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza e, **(c)** se l'Operazione rientri effettivamente in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 10. Di tale accertamento la funzione Legal dà notizia alla Funzione Responsabile.

- (b) Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia un'Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza, il CFO attraverso la funzione Legal fornisce al Comitato e all'organo competente a deliberare sull'Operazione, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate sull'Operazione con Parti Correlate, supportate da adeguata documentazione.
- (c) Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato sia l'organo competente di deliberare sull'Operazione, di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'Operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard.
- (d) L'Operazione con Parti Correlate è deliberata dall'organo di volta in volta competente, che delibera solo dopo il rilascio di un motivato parere non vincolante da parte del Comitato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Il parere del Comitato deve essere rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte della funzione o dell'organo competente.
- (e) Il Comitato ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta - previa adeguata e preventiva verifica in merito all'indipendenza di tali esperti ai sensi del Regolamento OPC - che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'Operazione. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'Operazione gli eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione.
- (f) I componenti del Consiglio di Amministrazione delegati alla decisione in merito alle, e all'esecuzione delle, Operazioni forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.
- (g) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà informazione agli Amministratori Indipendenti nella prima riunione consiliare utile successiva in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate dalla Società e rientranti nei casi di esenzione in quanto definite Operazioni a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard, anche mediante l'invio di un prospetto riepilogativo delle informazioni essenziali relative all'Operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le relative condizioni - e delle ragioni dell'esclusione.
- (h) Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, qualora il parere del Comitato di cui alla lettera (d) sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l'Operazione. In tal caso, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge e, in particolare, quelli di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - vigente, un documento contenente le seguenti informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo del Comitato: **(i)** identità della controparte e natura della correlazione, **(ii)** oggetto dell'Operazione, **(iii)** corrispettivo e **(iv)** le ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato. Nel medesimo termine, il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- (i) Nelle eventuali Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il parere di cui alla lettera (d) deve indicare le ragioni e la

convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate.

- (j) I verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta al CFO, con il supporto della funzione Legal, assicurare l'adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento OPC, nonché degli obblighi di cui ai successivi articoli 14 e 15 della Procedura.

7. Comitato

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, costituito da amministratori non esecutivi in maggioranza Amministratori Indipendenti, il comitato competente ai sensi della Procedura ed ha attribuito al Comitato il ruolo e le competenze che, ai sensi del Regolamento OPC, spettano ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza, da Amministratori Indipendenti. Tutti i membri del Comitato devono essere non Correlati in relazione alla specifica Operazione oggetto di esame. In caso contrario si applicano i seguenti principi.

- (a) Nel caso in cui risulti correlato l'amministratore non esecutivo e non indipendente del Comitato, i rimanenti Amministratori Indipendenti provvedono a sostituirlo con un Amministratore non Correlato.
- (b) Nel caso in cui risultino correlati uno o entrambi gli Amministratori Indipendenti del Comitato, i rimanenti provvedono a sostituirli con uno o più Amministratori Indipendenti non Correlati presenti in Consiglio.
- (c) Se all'interno del Consiglio di Amministrazione non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati in numero sufficiente ad integrare il Comitato, le funzioni sono svolte dall'unico Amministratore Indipendente non Correlato residuo.
- (d) Se all'interno del Consiglio non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati, le funzioni sono svolte da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.
- (e) Nel caso in cui residuino due Amministratori Indipendenti non Correlati e vi sia divergenza di opinione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.

8 Trasparenza Informativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

8.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, l'Emittente predispone e pubblica un documento informativo in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC.

8.2 Il CFO, con il supporto della funzione Legal, predispone il citato documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alle società medesime, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste dalla normativa regolamentare vigente alla data dell'ultima Operazione considerata. A tal fine rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi dell'art. 9.4 né quelle escluse ai sensi del successivo art. 10.

8.3 Le società controllate devono trasmettere tempestivamente alla funzione Legal tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo di talché tale funzione possa predisporre e pubblicare il documento informativo con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Il CFO e la funzione Legal provvedono affinché alle società controllate siano fornite adeguate e tempestive istruzioni e, in particolare, trasmettono la presente Procedura affinché ne sia assicurata la puntuale osservanza anche a livello di gruppo.

- 8.4** Il documento informativo, insieme con l'ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità indicate dall'articolo 5 del Regolamento OPC.
- 8.5** La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e/o, se del caso degli esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare solamente gli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento OPC, motivando tale scelta.
- 8.6** Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca altresì un'operazione straordinaria significativa per la quale la regolamentazione vigente richiede la predisposizione di un documento informativo, la Società può predisporre e pubblicare un unico documento informativo che contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, nel rispetto del termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili. Se la Società pubblica le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- 8.7** In applicazione della normativa vigente, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale l'Emittente deve fornire informazione:
- sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
 - su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere fornita mediante semplice riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

9 Delibere Quadro

- 9.1** Nel rispetto dei principi e rispettando l'*iter* procedurale di cui al precedente art. 6, possono essere adottate "delibere-quadro" per una serie di operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.
- 9.2** Le delibere-quadro devono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Comitato.
- Le delibere-quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 9.3** I componenti del Consiglio di Amministrazione delegati alla decisione in merito alle, e all'esecuzione delle, Operazioni forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione delle delibere-quadro.
- 9.4** Ove le delibere-quadro prevedano un ammontare massimo delle Operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il documento informativo di cui all'art. 8.1 e, in tal caso, le operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui all'art. 8.2.
- 9.5** Alle singole Operazioni compiute in attuazione di una delibera-quadro si applica l'art. 12, comma 3, del Regolamento OPC.
- 9.6** Spetta alla Funzione Responsabile accertare se l'operazione si qualifica come Operazione con Parti

Correlate in attuazione di una delibera-quadro e dare notizia dell'Operazione, fornendo tutte le informazioni essenziali relative all'Operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le relative condizioni e della circostanza che si tratta di un'Operazione in attuazione di una delibera quadro - alla funzione Legal. Spetta all'Amministratore Delegato, con il supporto del CFO e della funzione Legal, assicurare l'adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento OPC nonché degli obblighi di cui ai successivi articoli 14 e 15 della presente Procedura.

10 Esclusioni

10.1 La Procedura OPC non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (*ex* articolo 2389, primo comma, del codice civile, ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- d) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- e) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- f) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza Amministratori Indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- g) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera h), alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo Articolo 12.2 in caso di OPC Ordinarie che siano OPC di Maggiore Rilevanza. In caso di OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Funzione Responsabile comunica alla Consob e al Comitato, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento OPC, la controparte, l'oggetto, e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene si applichino Condizioni Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Inoltre, la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale,

nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento OPC, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente previsione. Il Comitato verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Operazioni Ordinarie e a Condizioni equivalenti a quelle di mercato.

- h) alle Operazioni con o tra società controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- i) fatto salvo quanto previsto nell'Articolo 8 della Procedura, alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

10.2 Spetta alla Funzione Responsabile accertare se l'operazione si qualifica come Operazione con Parti Correlate di cui al presente art. 10 e dare notizia dell'Operazione, fornendo tutte le informazioni essenziali relative all'Operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le relative condizioni - e delle ragioni dell'esclusione, alla funzione Legal.

10.3 Spetta all'Amministratore Delegato, con il supporto del CFO e della funzione Legal, assicurare l'adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento OPC, nonché degli obblighi di cui ai successivi articoli 14 e 15 della Procedura.

10.4 L'amministratore Delegato darà informazione agli Amministratori Indipendenti nella prima riunione consiliare utile successiva in merito alle Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Società e rientranti nei casi di esenzione di cui al precedente articolo 10.1, anche mediante l'invio di un prospetto riepilogativo delle informazioni essenziali relative all'Operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le relative condizioni - e delle ragioni dell'esclusione.

11 Operazioni da concludere in caso di urgenza

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza con Parti Correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni normative, regolamentari e/o statutarie, in caso di urgenza può essere conclusa in deroga all'art. 6 della presente Procedura, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) Il presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il Comitato e il presidente del Collegio Sindacale, devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
- b) l'Operazione - ferma restando la sua efficacia - deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla lett. b) una relazione inerente le ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire - se del caso anche tramite un'apposita relazione - le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;
- d) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

12 Operazioni di Competenza dell'Assemblea

- 12.1** Quando per legge o per statuto un'Operazione con Parti Correlate, sia di Minore Rilevanza che di Maggiore Rilevanza, è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura generale prevista dall'art. 4 e, pertanto, il Comitato esprime il proprio parere non vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.
- 12.2** Qualora la proposta di deliberazione inerente un'Operazione di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, il Consiglio può ugualmente sottoporre la proposta di deliberazione all'Assemblea, ma deve subordinarne l'efficacia e/o l'eseguità alla approvazione, oltre che della maggioranza assembleare richiesta dalla legge e dallo statuto, della maggioranza dei Soci non Correlati votanti in Assemblea. Tale ultima condizione sarà applicabile solamente nel caso in cui i Soci non Correlati con diritto di voto presenti in Assemblea siano almeno pari al 10% del capitale sociale.
- 12.3** Subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 12.1 e 12.2, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento OPC o della normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

13 Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate

- 13.1** Ai fini dell'applicazione della presente procedura, sono Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate, le Operazioni con Parti Correlate compiute da una società controllata che siano oggetto di esame e/o approvazione di organi o di esponenti aziendali dell'Emittente ai sensi dello statuto dell'Emittente o in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione della Società o di deleghe conferite dalla Società in base alla normativa interna. La nozione di controllo che rileva per l'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate è quella stabilita dall'art. 2359 c.c..
- 13.2** Le Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate sono soggette alle modalità istruttorie e d'approvazione di cui ai successivi paragrafi del presente art. 13.
- 13.3** Prima di porre in essere un'Operazione con Parti Correlate realizzata per il tramite di Società Controllata, la funzione responsabile della società controllata, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili, verifica se la controparte è una Parte Correlata. In tal caso, la funzione responsabile della società controllata comunica senza indugio, per iscritto, al CFO dell'Emittente tutte le informazioni relative all'Operazione - quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le condizioni della stessa -; il CFO dell'Emittente accerta se l'Operazione con Parti Correlate rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento OPC o dal precedente art. 8 o sia in attuazione di una delibera quadro. Ove non si tratti di Operazione esclusa o in attuazione di una delibera quadro, il CFO dell'Emittente, con il supporto della funzione Legal dell'Emittente trasmette al Comitato tutte le informazioni ricevute.
- 13.4** Il Comitato rilascia il proprio parere non vincolante sull'Operazione e lo trasmette alla funzione Legal dell'Emittente in tempo utile al fine di consentire all'organo competente dell'Emittente di approvare e/o esaminare l'Operazione. La funzione Legal trasmette tempestivamente tale parere all'organo dell'Emittente competente ad approvare e/o esaminare l'Operazione.
- 13.5** La funzione Legal dà tempestivamente notizia della delibera o dell'esame dell'Operazione da parte del competente organo della Società alla funzione responsabile della società controllata. La funzione responsabile della società controllata predispose apposita informativa sulle modalità di esecuzione dell'Operazione con Parti Correlate realizzata per il tramite di Società Controllata e la trasmette alla funzione Legal per il primo Consiglio di Amministrazione utile dell'Emittente.
- 13.6** Le Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate sono incluse tra quelle oggetto degli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento OPC e all'art. 8 della presente Procedura.

- 13.7** Si applicano in quanto compatibili, anche alle Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate, le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della presente Procedura.
- 13.8** Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 6 paragrafo 3 della presente Procedura, nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate possono essere concluse anche in deroga al presente articolo purché:
- (i) il presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli amministratori dell'Emittente delegati alla decisione in merito alla, e all'esecuzione della, Operazione, nonché il presidente del Comitato e il presidente del Collegio Sindacale, siano tempestivamente informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
 - (ii) le ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente alla prima riunione utile successiva al compimento dell'Operazione.

14 Registro delle Operazioni con Parti Correlate

- 14.1** Il CFO, con il supporto della funzione Legal alimenta un apposito registro, mantenuto su supporto elettronico, in cui vengono archiviate tutte le Operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le operazioni escluse di cui all'art. 10 della presente Procedura e quelle in attuazione di unadelibera-quadro, poste in essere dalla Società o da società controllate.
- 14.2** Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'art. 154-*bis* del TUF, al registro di cui al precedente paragrafo ha accesso, *inter alia*, il dirigente preposto al controllo dei documenti contabili.
- 14.3** Hanno altresì accesso a tale registro gli altri organi e funzioni di controllo della Società e delle sue società controllate ed il Comitato.

15 Informativa

- 15.1** Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'art. 154-*bis* TUF, la funzione Legal fornisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Emittente informazioni periodiche, nonché ogni altra informazione richiesta dal dirigente preposto.
- 15.2** Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
- a) la descrizione dell'Operazione;
 - b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento OPC e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC;
 - e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal precedente articolo 10;
 - f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

16 Entrata in vigore

La presente versione della Procedura è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 agosto 2025, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilasciato in data 8 luglio 2025.

17. Disposizioni Finali

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l'adeguatezza della Procedura e l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa, anche alla luce della prassi applicativa, approvando le eventuali relative modifiche sulla base del parere rilasciato in via preventiva dal Comitato.

Allegato A

Trasmessa a mezzo e-mail

Egregio Signor _____ / Gentile Signora _____ / Spett.le _____,

Oggetto: Iscrizione nell'Elenco delle Parti Correlate di The Italian Sea Group S.p.A.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 4.2.2 della “**Procedura per le operazioni con parti correlate**” (la “**Procedura**”) adottata da The Italian Sea Group S.p.A. (la “**Società**”) e di seguito allegata, con la presente Le comunichiamo che, con decorrenza dal giorno [●], la Società ha provveduto a

[*se persona fisica*]

iscriverLa nell'Elenco delle Parti Correlate ai sensi del criterio di cui al punto [●] dei principi contabili internazionali, in considerazione della Sua qualità di _____ [*indicare la carica/il ruolo ricoperto/o dal soggetto iscritto che giustifica l'iscrizione*].

[*se persona giuridica*]

iscrivere _____ [*denominazione società/impresa*], nell'Elenco delle Parti Correlate ai sensi del criterio di cui al punto [●] dei principi contabili internazionali, in considerazione della Sua qualità di _____ [*indicare /il ruolo ricoperto dalla società/impresa iscritta che giustifica l'iscrizione*].

In relazione a quanto sopra, La invitiamo ad informarci tempestivamente circa:

- (i) le situazioni che possono comportare modifiche dell'Elenco delle Parti Correlate; e
- (ii) le eventuali operazioni rilevanti già concluse o ancora in corso di negoziazione.

In relazione a quanto precede, La invitiamo a:

- prendere visione della presente, della Procedura e dei relativi allegati;
- confermare per iscritto a Marco Carniani, tempestivamente, al ricevimento della presente, al seguente indirizzo e-mail:

mcarniani@theitalianseagroup.com

ovvero tramite altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento da parte della Società di aver preso atto degli obblighi connessi all'iscrizione nell'Elenco delle Parti Correlate e di impegnarsi, ai sensi dell'art. 4.2.3 della Procedura (anche in relazione alle Parti Correlate a sé riferibili) ad informare tempestivamente l'Emittente:

- (i) di situazioni che possono comportare modifiche dell'Elenco delle Parti Correlate; e
- (ii) di ogni avvio di trattative con l'Emittente o con le sue società controllate, per la conclusione di un'operazione, sia con la stessa Parte Correlata, sia con una delle Parti Correlate alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.

* * *

Le rendiamo, infine, noto che i dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco delle Parti Correlate e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da The Italian Sea Group S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (il “**Titolare**”), con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del Titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati “Incaricati del trattamento”. In adempimento delle predette finalità,

tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati “Responsabili del trattamento” o “Titolari autonomi” (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei [la Società _____] e/o [_] ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Potrà esercitare i diritti a Lei spettanti ai sensi dell’art. 13 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, se incompleti o erronei) mediante richiesta rivolta alla funzione Legal di The Italian Sea Group S.p.A., Viale Cristoforo Colombo n. 4 bis, Carrara, Marina di Carrara.

Titolare del trattamento dei dati personali è The Italian Sea Group S.p.A., con sede legale in Viale Cristoforo Colombo n. 4 bis, Carrara, Marina di Carrara.

* * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi a The Italian Sea Group S.p.A., nella persona del Chief Financial Officer, tramite e-mail, all’indirizzo mcarniani@theitalianseagroup.com, ovvero al seguente numero telefonico: +39 0585 5062.

ALLEGATI

- Copia della “Procedura per le operazioni con parti correlate” di The Italian Sea Group S.p.A.